



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

47[^] Seduta

Mercoledì 20 novembre 2024

Deliberazione n. 329 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7.

...omissis...

Indi, il Presidente dopo aver posto in votazione, separatamente, i diciotto articoli, che sono approvati con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 324/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 19, contrari 4, astenuti 1 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 26 novembre 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 329 del 20 novembre 2024

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI N. 29/2002, N. 24/2008,
N. 8/2010, N. 47/2011, N. 24/2013, N. 9/2018, N. 32/2021, N. 10/2022,
N. 9/2023, N. 62/2023, N. 6/2024, E DISPOSIZIONI NORMATIVE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 novembre 2024.

Reggio Calabria, 26 novembre 2024

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge reca modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, al fine di renderle più rispondenti all'evoluzione del nuovo contesto politico - amministrativo regionale o adeguarle alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, oltre che prevedere anche disposizioni normative.

Nello specifico, la proposta emendativa contenuta nell'articolo 1 trova la sua motivazione nell'esigenza di garantire un graduale ritorno all'ordinarietà per le aziende sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale esigenza scaturisce dalla necessità di recuperare la reputazione dell'ente disciolto, che può essere soddisfatta attraverso la nomina di un Commissario straordinario di elevata professionalità, il cui percorso professionale possa ristabilire il senso di fiducia nelle istituzioni, da parte della collettività.

All'articolo 2 si interviene per dare seguito all'impegno istituzionalmente assunto dal Presidente della Giunta regionale, finalizzato alla sostituzione del termine per la conclusione dei procedimenti di rinnovo degli accreditamenti istituzionali, che era stato fissato con legge regionale n. 31/2024 al 31 marzo 2025, affinché sia ricondotto al 31 dicembre 2024. Ciò in considerazione del termine di scadenza fissato dalla normativa nazionale, per l'adeguamento della disciplina regionale alle nuove previsioni in materia, contenute nel decreto legislativo n. 502/1992.

All'articolo 3 per esigenze di formale adeguamento della normativa regionale alle sopravvenute disposizioni in materia di ordinamento civile, comunque prevalenti sulla differente legislazione regionale, si interviene per abrogare l'articolo 33 della legge regionale n. 8/2010.

All'articolo 4. Il presente articolo mira a modificare l'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 - Calabria (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002 al fine di sostituire il comma 4 e prevedere l'inserimento del comma 4-bis. L'intervento integrativo si rende necessario per permettere a coloro i quali, alla



Consiglio regionale della Calabria

data del 31 dicembre 2024 abbiano raggiunto un livello di avanzamento lavori pari al 35 per cento devono prestare adeguata garanzia (atto ipotecario, polizza fideiussoria, garanzie di cui all'articolo 4, comma 13, della l.r. 25/2022), solo alla richiesta di nuova erogazione. Infine, con l'inserimento del comma 4-bis si specifica che gli alloggi non soggetti a contributo regionale, non concorrono ai fini del calcolo dell'avanzamento lavori e, di conseguenza, sono svincolati dalla data di termine di fine lavori prevista per gli alloggi finanziati ovvero quella del 31 agosto 2026.

All'articolo 5 si interviene per integrare l'articolo 7 della legge regionale n. 24/2013 al fine di prevedere tra le potenziali attività di competenza dell'Azienda l'acquisizione in disponibilità a qualunque titolo di immobili per finalità di edilizia residenziale pubblica, nonché per la realizzazione di interventi sperimentali di housing sociale, tra essi includendo quelli potenzialmente destinati a risolvere problematiche di integrazione presenti in alcuni comuni del territorio regionale, a forte rischio di emarginazione e che possono comportare conflitti sociali. La proposta emendativa ha carattere ordinamentale, in quanto destinata a coinvolgere l'Azienda nella realizzazione di eventuali interventi compatibili con la sua mission ed a supporto delle politiche di inclusione sociale messe in atto dalla Regione, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

All'articolo 6. La presente disposizione mira ad integrare il testo della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 al fine di chiarire e meglio puntualizzare la portata applicativa della stessa. La disposizione che emenda l'art. 16, comma 3, prevede, per la tutela dei soggetti vulnerabili, il divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali situati a meno di trecento metri da istituti sensibili nei comuni fino a cinquemila abitanti, e a meno di cinquecento metri nei comuni con popolazione superiore. Tra i luoghi sensibili elencati rientrano scuole, luoghi di culto, ospedali e strutture sanitarie, centri sportivi, banche, e stazioni ferroviarie. Il comma 4 dello stesso articolo esclude dal divieto le rivendite di monopoli e lascia ai Comuni la facoltà di identificare ulteriori luoghi sensibili.

Il comma 13 della legge specifica che tali restrizioni si applicano esclusivamente alle nuove concessioni rilasciate dopo il 3 maggio 2018. La norma introdotta da questo articolo intende chiarire che le attività già autorizzate alla data del 3 maggio 2018, o che subentrano a precedenti attività autorizzate, non sono



Consiglio regionale della Calabria

soggette al distanziamento dai luoghi sensibili. La proposta prevede che le limitazioni non si applichino a variazioni di titolarità, concessioni o trasferimenti della sede di attività preesistenti, in quanto la "nuova installazione" è riferita esclusivamente al collegamento di apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa modifica si riallaccia a quanto già previsto da altre regioni e alla circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U007081/12001 (1) riguardante le variazioni di titolarità di esercizi autorizzati prima dell'entrata in vigore della legge regionale.

All'articolo 7, si apportano modifiche alla legge istitutiva di Azienda Zero, al fine di consentire alla stessa di avviare procedure di reclutamento del personale, nel rispetto della disciplina dettata per il lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e contestualmente si interviene in ordine alla semplificazione delle procedure, nell'ottica dell'efficienza amministrativa, e precisamente si prevede la possibilità:

- a) di acquisire risorse umane a mezzo di procedura di mobilità da parte di enti del servizio sanitario nazionale, risultando riduttiva la limitazione al solo servizio sanitario regionale;
- b) di procedere all'avvio di procedure concorsuali indipendentemente dal previo negativo esperimento della procedura di mobilità.

In ogni caso, l'acquisizione del personale si prevede debba avvenire nel rispetto del tetto di spesa complessivamente previsto per gli enti e le aziende del sistema sanitario regionale.

All'articolo 8, a seguito della procedura di liquidazione coatta amministrativa di CORAP e del conseguente trasferimento delle funzioni da questo esercitate nell'ambito del servizio idrico integrato, si prevede il contestuale trasferimento del personale adibito alle predette funzioni, in favore della società SO.RI.CAL. S.p.A., individuata dall'Ente di Governo dell'ambito (ARRICAL) quale gestore del servizio idrico integrato.

All'articolo 9 si introduce una modifica degli articoli 15 e 17 della legge regionale n. 22 del 2023.

All'articolo 10 si integra la legge regionale 22 dicembre 2023, n. 62 (Norme in materia di spending review), prevedendo quale debba essere il parametro di riferimento per la spesa del personale di Ferrovie della Calabria s.r.l. e di ATERP con il comma 1. Mentre, per quanto riguarda la norma prevista dal secondo comma, il legislatore regionale, con l'introduzione dell'articolo 12, comma 1 ter,



Consiglio regionale della Calabria

della legge regionale n. 24/2002, così come modificato dalla legge regionale n. 20/2014, dopo aver richiamato le funzioni svolte da ARCEA ed in ragione delle stesse, ha introdotto una deroga in favore dell'organismo pagatore, esonerandola dalle disposizioni regionali sul contenimento della spesa. Poiché l'articolo 1, comma 10, della legge regionale n. 62/2023, ha disposto - dalla data della sua entrata in vigore - l'abrogazione delle disposizioni di leggi regionali in contrasto, al fine di continuare a garantire l'applicazione della norma derogatoria sopra citata, si vuole chiarire, in maniera esplicita, l'ultrattività della deroga già prevista per ARCEA, al rispetto delle norme sul contenimento della spesa.

All'articolo 11 si prevede l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia di accreditamento e accordi contrattuali con le strutture sanitarie alle prescrizioni disposte dagli articoli 8 quater ed 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, stante peraltro, la prossima scadenza del termine fissato dal legislatore nazionale per uniformarsi. Inoltre, si prevede che sia il Commissario ad Acta, nell'esercizio delle funzioni allo stesso rimesse, a provvedere, con D.C.A. all'adozione delle linee guida occorrenti all'adeguamento della disciplina regionale vigente.

All'articolo 12 si autorizza la spesa per 4.000.000,00 di euro per far fronte agli Interventi urgenti a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2024 nel comprensorio di Lamezia Terme.

All'articolo 13 si introduce l'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale n. 34/2024. La quale, pur prevedendo la proroga delle graduatorie concorsuali per garantire la continuità del servizio sanitario regionale, presenta un'ambiguità nell'indicazione temporale. L'espressione "graduatorie approvate nell'anno 2022" potrebbe essere interpretata in modo restrittivo, escludendo dalla proroga alcune graduatorie pur vigenti nel 2024. L'intervento ha lo scopo di chiarire inequivocabilmente che la proroga si applica a tutte le graduatorie vigenti alla data di scadenza prevista nel 2024, indipendentemente dall'anno di approvazione. Tale disposizione si configura come un'interpretazione autentica della norma, fornendo un chiarimento ufficiale del significato della stessa. L'interpretazione operata è pienamente coerente con lo scopo della legge, ovvero garantire la continuità del servizio sanitario regionale e ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane.



Consiglio regionale della Calabria

All'articolo 14 sono introdotte delle disposizioni in materia di salvaguardia ambientale.

All'articolo 15 si introducono delle modifiche alla legge regionale 6/2024 volte a dar seguito agli impegni istituzionalmente assunti nei confronti del Governo in ossequio al principio di leale collaborazione.

All'articolo 16 è integrata la lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9 (Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria), al fine di consentire il sostegno alle spese sostenute anche dalle Province e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, in presenza delle emergenze disciplinate dal medesimo comma 2, lettera b-bis).

All'articolo 17 viene prevista la clausola di invarianza finanziaria atteso che le modifiche normative contenute nella presente proposta di legge hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Infine, all'articolo 18 è prevista l'entrata in vigore della legge anticipata al giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURC.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La legge in oggetto, salvo per l'articolo 12, reca disposizioni di carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione	Oneri
1	Modifiche all'articolo 20 della l.r. n. 29/2002. La modifica riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//
2	Modifiche all'articolo 14-bis della l.r. n. 24/2008. La modifica riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//
3	Modifiche alla l.r. n. 8/2010. La modifica riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//
4	Modifiche all'art. 39 della l.r. n. 47/2011	
5	Modifiche all'articolo 7 della l.r. n. 24/2013. L'articolo ha carattere ordinamentale, in quanto destinato a coinvolgere l'Azienda nella realizzazione di eventuali interventi compatibili con la sua mission ed a supporto delle politiche di inclusione sociale messe in atto dalla	//



Consiglio regionale della Calabria

	Regione, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Tali interventi avverranno nel limite della disponibilità delle risorse finanziarie dell'azienda.	
6	Modifica all'art. 16 della l.r. n. 9/2018. La proposta contiene disposizioni di carattere ordinamentale.	
7	Modifiche all'articolo 8 della l.r. n. 32/2021. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto si prevede che l'acquisizione del personale debba avvenire nel rispetto del tetto di spesa complessivamente previsto per gli enti e le aziende del sistema sanitario regionale.	//
8	Modifiche alla l.r. n. 10/2022. La modifica riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//
9	Modifiche degli articoli 15 e 17 della l.r. 22/2023.	
10	Modifiche all'articolo 1 della l.r. n. 62/2023. La modifica riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//
11	Norme in materia di accreditamento e accordi contrattuali con le strutture sanitarie. La modifica riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//
12	Interventi urgenti a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2024 nel comprensorio di Lamezia Terme. La copertura finanziaria dell'intervento di cui sopra è da imputare nelle somme di cui alla specifica Scheda Intervento n. FSCRI_RI_1565 "OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA DELLE PROVINCE" di cui All'allegato A1 dell'Accordo di Coesione - FSC 21_27, sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Calabria il 16/02/2024 e di cui è stata disposta l'assegnazione delle risorse FSC 2021-2027 con Delibera CIPESS n. 17/2024 del 23/04/2024.	€4.000.000,00
13	Introduce l'interpretazione autentica dell'articolo 1 della Legge Regionale n. 34/2024.	//
14	Interventi in materia di salvaguardia ambientale. Non recano disposizioni che comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale.	//
15	Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 6/2024. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di modifica di natura squisitamente ordinamentale.	//
16	Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale,	//



Consiglio regionale della Calabria

17	Clausola di invarianza finanziaria	//
18	Entrata in vigore	//

In merito ai criteri di quantificazione si rimanda alla Tabella 1 – Oneri finanziari.

Copertura finanziaria

Si rimanda a quanto contenuto nella Tabella 1 – Oneri finanziari.

La legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Scheda Intervento n. FSCRI_RI_1565 “OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA DELLE PROVINCE” di cui All'allegato A1 dell'Accordo di Coesione – FSC 21_27, sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Calabria il 16/02/2024 e di cui è stata disposta l'assegnazione delle risorse FSC 2021-2027 con Delibera CIPESS n. 17/2024 del 23/04/2024.			
Totale	4.000.000,00		

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 20 della l.r. 29/2002)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 (Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al Settore Sanità), è inserito il seguente:

“3-bis. Al fine di garantire il graduale passaggio alla gestione ordinaria delle aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per il quinquennio successivo alla cessazione del commissariamento, può essere nominato un Commissario straordinario scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza.”

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 14-bis della l.r. 24/2008)

1. Nel comma 1 dell'articolo 14-bis della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), le parole: “marzo 2025” sono sostituite dalle seguenti: “dicembre 2024”.

Art. 3

(Modifiche della l.r. 8/2010)

1. L'articolo 33 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002) è abrogato.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 4

(Modifiche e integrazioni dell'articolo 39 della l.r. 47/2011)

1. Nell'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 - Calabria (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti attuatori degli interventi, afferenti al programma di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e degli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, che hanno raggiunto, entro il 31 dicembre 2024, uno stato di avanzamento lavori del trentacinque per cento, calcolato secondo le modalità previste, devono prestare adeguata garanzia (atto ipotecario, polizza fideiussoria, garanzie di cui all'articolo 4, comma 13, della legge regionale 7 luglio 2022, n. 25 (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso) solo alla richiesta di nuova erogazione. La Regione, in assenza di adeguata garanzia, provvede all'erogazione delle ulteriori somme solo al completamento dell'intervento finanziato.";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Gli alloggi non soggetti a contributo regionale, così come previsto dalla rimodulazione contemplata all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 2023, non concorrono ai fini del calcolo dell'avanzamento lavori e, di conseguenza, sono svincolati dalla data di termine di fine lavori prevista per gli alloggi finanziati.".

Art. 5

(Modifiche dell'articolo 7 della l.r. 24/2013)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) è inserito il seguente:

"4-bis. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale provvede, inoltre, all'acquisizione a qualsiasi titolo di immobili di enti pubblici o di privati, per finalità di edilizia residenziale pubblica, nonché per la



Consiglio regionale della Calabria

realizzazione di interventi sperimentali di housing sociale, rivolti a categorie svantaggiate, anche in coordinamento con soggetti del terzo settore.”.

Art. 6

(Modifica dell'art. 16 della l.r. 9/2018)

1. Nel comma 13 dell'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Non rientrano nei casi previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, per gli esercizi già esistenti alla data del 3 maggio 2018 le ipotesi di subingresso nell'attività, di variazioni della titolarità dell'esercizio, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale.”.

Art. 7

(Modifiche dell'articolo 8 della l.r. 32/2021)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato “Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero”) è così modificato: nel primo periodo la parola: “regionale” è sostituita dalla seguente: “nazionale” e le parole: “qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gli enti suindicati” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto della spesa complessivamente prevista per le aziende del servizio sanitario regionale”.

Art. 8

(Modifiche della l.r. 10/2022)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18-bis della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente) è aggiunto il seguente:

“3-bis. A seguito del subentro di So.Ri.Cal. S.p.A. nelle funzioni inerenti al servizio idrico integrato già esercitate dal CORAP, il personale dipendente a tempo indeterminato del CORAP connesso alle predette funzioni è trasferito alla società So.Ri.Cal. S.p.A., mantenendo il trattamento giuridico ed economico



Consiglio regionale della Calabria

fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale.”.

Art. 9

(Modifiche degli articoli 15 e 17 della l.r. 22/2023)

1. La legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità) è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 15, le parole “sulla base di un elenco di almeno quattro nominativi, indicati dalla comunità del parco, dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di aree protette e biodiversità e di” sono sostituite dalle seguenti: “tra soggetti dotati di comprovata esperienza e competenze pluriennali nella”;

b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17, le parole “del presidente del parco e i” sono sostituite dalla seguente: “dei”.

Art. 10

(Integrazioni della l.r. 62/2023)

1. Nel comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 (Norme in materia di spending review), dopo la parola: “ARPACAL” sono inserite le seguenti: “, della società Ferrovie della Calabria S.r.l. e di ATERP”.

2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 1 della l.r. 62/2023 è inserito il seguente: “2-ter. In riferimento all'Organismo pagatore ARCEA continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 12, comma 1-ter, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 (Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare. (Disegno di legge collegato alla Legge Finanziaria regionale 2002).

Art. 11

*(Norme in materia di accreditamento e accordi contrattuali
con le strutture sanitarie)*

1. Con decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del sistema sanitario regionale è disposto l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle disposizioni di cui all'articolo 8-quater, comma



Consiglio regionale della Calabria

7 e all'articolo 8–quinquies, comma 1–bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel rispetto del termine fissato dal Decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 (Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie), per come prorogato dal Decreto del Ministero della Salute del 26 settembre 2023 e, da ultimo dall'articolo 4, comma 7–bis del decreto legge 30 dicembre 2023 n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi).

Art. 12

(Interventi urgenti a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2024 nel comprensorio di Lamezia Terme)

1. Al fine di garantire la ricostruzione del ponte della SP 167/3 sul Fiume Cottola e il ripristino della viabilità nella zona, è autorizzata nel bilancio 2025/2027 la spesa complessiva di 4.000.000,00 euro. La copertura finanziaria dell'intervento di cui sopra è da imputare sulle somme di cui alla specifica Scheda Intervento n. FSCRI_RI_1565 "Opere per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti di competenza delle province" di cui all'allegato A1 dell'Accordo di Coesione – FSC 21_27, sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Calabria il 16 febbraio 2024 e di cui è stata disposta l'assegnazione delle risorse FSC 2021–2027 con Delibera CIPESS n. 17/2024 del 23 aprile 2024.

Art. 13

(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della l.r. 34/2024)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2024, n. 34 (Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del servizio sanitario regionale), l'espressione "graduatorie approvate nell'anno 2022" si interpreta nel senso che si riferisce a tutte le graduatorie vigenti con scadenza prevista nell'anno 2024.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 14

(Interventi in materia di salvaguardia ambientale)

1. È vietata la realizzazione nei parchi nazionali e regionali di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese, con potenza eccedente 10MWatt termici.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti di potenza eccedente i 10MWatt termici, di cui al comma 1, sono tenuti a ridurre la potenza, uniformandola alla presente disposizione, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.

Art. 15

(Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 6/2024)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 162, 163 e 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il PAI esplicita il contributo di cura e le attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari e i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire, nei limiti delle risorse nazionali disponibili, al fine di permettere al beneficiario del PAI di affrontare al meglio possibili difficoltà o urgenze e di ricevere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per sé medesimo e per il caregiver. I Comuni capofila degli Ambiti territoriali sociali – di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), per come richiamata dall'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria) – preposti alla pianificazione dei servizi socioassistenziali, istituiscono l'elenco dei caregiver familiari".

Art. 16

(Modifiche dell'articolo 16 della l.r. 9/2023)

1. Nella lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9 (Disciplina del Sistema di protezione civile della Regione



Consiglio regionale della Calabria

Calabria) dopo la parola: “Comuni” sono inserite le seguenti: “, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria”.

Art. 17

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.